

CLAUDIO TORRISI

*L'identità siciliana tra antiche istituzioni e nuovo Stato nazionale*

Nel corso del secolo XIX, muovendo dai principi e dagli effetti della Rivoluzione, si definivano i processi di formazione degli archivi di concentrazione. Anche in Sicilia, ovvero nella porzione *ultra Pharum* del Regno delle Due Sicilie, costituitosi nel 1816, aveva luogo un analogo processo. Così come in tutta Europa, il processo di formazione degli archivi di concentrazione non fu univoco né di rapida soluzione e muoveva concretamente da motivazioni e decisioni maturate nel corso della seconda metà del secolo XVIII.

Nell'agosto del 1843 vedeva la luce, dopo lunga gestazione, il decreto 8309 che definiva, relativamente alla Sicilia, la formalizzazione del Grande Archivio di Palermo e di un «archivio provinciale» in ciascuna città capovalle. Un processo che trovava riferimenti normativi ed organizzativi nella *Legge organica degli archivj* emanata il 12 novembre del 1818 che, tuttavia, stante la specificità costituzionale del Regno, aveva vigenza normativa esclusivamente per la parte continentale del Regno. Il decreto del 1843 di fatto estendeva i criteri introdotti nel 1818 anche alla porzione insulare del Regno e consentiva l'introduzione della suddetta legge organica anche alla Sicilia.

Così come relativamente al Grande Archivio di Napoli ed agli archivi provinciali continentali, anche per quanto attiene alla Sicilia il processo normativo ed organizzativo, formalizzato rispettivamente nel 1818 e nel 1843, aveva precedenti che risultavano antecedenti rispetto allo stesso atto costitutivo del «nuovo» Regno delle Due Sicilie.

Nel corso della seconda metà del secolo XVIII anche a Palermo si poneva in modo pressante la necessità di aggregare, per conservare, le carte di vari organi centrali, per adoperare una terminologia di maggiore e più attuale comprensione, al fine di evitare il rischio della dispersione delle

stesse che, come era stato segnalato già nel 1762, giacevano alcune in «luoghi umidi ed oscuri», altre «separate in diversi luoghi del palazzo», altre «trovansi in case di particolari persone situate». Muovendo dalla considerazione del non ottimale stato di conservazione sorgeva la necessità di individuare ovvero realizzare idonei locali che, dapprima, furono individuati a ridosso dello stesso palazzo reale. La soluzione adottata non risultò congrua a conservare quanto si conservava nel «vecchio archivio» anche in considerazione del fatto che, gradualmente, altri organi pressavano per individuare un idoneo luogo di conservazione delle carte. Significativamente, il Maestro Portulano, a seguito di un dispaccio del 17 gennaio 1787, era impegnato a trasferire «le carte delle cose finite» relative ai Regii Caricatori alla «camera del real palazzo» e di contro a mantenere presso «la casa» dello stesso Maestro Portulano la «corrente scrittura (...) per l'uso prontuario».

La relazione dell'ingegnere camerale del 1791, alla luce della effettiva consistenza delle carte conservate ovvero da conservare, riteneva del tutto insufficiente la soluzione originariamente progettata di locali, in numero di dodici stanze, da realizzarsi «nella cortina del palazzo reale» ed auspicava l'adozione di un progetto più ampio<sup>1</sup>.

La soluzione prospettata, per esigenze e per motivazioni diverse, non ebbe esito positivo se nel 1814 si riproponeva il nodo della conservazione delle carte prodotte, nel corso dei secoli, dalle varie amministrazioni facenti capo al Regno siciliano. Accanto alle già conosciute motivazioni relative alla necessità ed all'opportunità della conservazione, che, peraltro, assumevano contorni di funzionalità, si introduceva un elemento di novità, che va opportunamente ricondotto in termini di sinergia culturale e giuridica alle tematiche della libertà di accesso sancite dalle normative rivoluzionarie francesi del 1794, nello specifico la legge del 7 messidoro. Infatti, il vicario generale del regno prendeva atto delle pressioni che pervenivano da «(...) tutti coloro che conservavano gli archivi delle particolari amministrazioni onde venire esentati da quella gelosa interessante custodia a cui sono obbligati», in tal modo, di converso, confermando la non positiva conclusione del progetto amministrativo del 1791, e manife-

---

<sup>1</sup> Le citazioni sono tratte dalla *Memoria riguardante la costruzione dell'intero archivio reale*, 5 aprile 1792, in Archivio di Stato di Palermo – d'ora innanzi AS PA –, *Real Segreteria, Rappresentanze Palermo, Incartamenti*, b. 1166. Il documento è altresì edito in R. GIUFFRIDA, *L'amministrazione degli archivi in Sicilia dalla fine del secolo decimottavo al 1843*, in *Archivio Fisa, IV, Miscellanea I*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 29-32.

stava in termini netti «il desiderio universalmente spiegato della Nazione di voler riunire tutti i diversi archivi ed uffici in un solo luogo». La motivazione dell'intervento dell'autorità regia si fondava inoltre sulle «replicate istanze di molti particolari ai quali fa bisogno l'estrazione di alcune scritture che trovano custodite e serrate con grave loro interesse». Muovendo dalle suddette considerazioni e nell'intento di razionalizzare l'attività amministrativa il vicario regio fissava l'istituzione, accanto alle figure del conservatore generale, referente in materia di «rendita pubblica», e del tesoriere generale, referente in materia di scritture di cassa, della figura dell'archivario generale che avesse l'onere di raccogliere «tutte le scritture», così che lo stesso «le riunisca e le disponga in maniera quanto sia più facile ad ognuno di avere quelle notizie che gli sono necessarie».

Restava del tutto irrisolto il nodo della individuazione del luogo fisico da destinare ad archivio, in considerazione della carenza di idonei locali pubblici da adibire alle necessità intervenute nonché delle sempre presenti e pressanti «attuali ristrettezze dell'Erario». All'archivario don Gaetano Rutè, in una con la gravosa incombenza di organizzare la nuova istituzione archivistica veniva assegnata una serie di «ufficiali (...) informati dei diversi particolari archivi»<sup>2</sup>.

Nel decennio successivo il nuovo archivario generale, Pietro Di Maio si ritrovava a dovere ancora affrontare la difficoltà del reperimento dei locali da destinare a sede dell'archivio. Tuttavia, sembrava assumere contorni di maggiore nettezza la *ratio* istitutiva dell'Archivio generale ovvero di concentrazione costituito da istituzioni cessate ovvero in fase di cessazione. Il Luogotenente Generale del Regno rivolgendosi, nel novembre del 1826, al suddetto Archivario generale riteneva di ricordare come alla base della volontà del sovrano di istituire l'Archivio generale si ponesse «l'unico oggetto di conservarsi custodirsi e coordinarsi nel medesimo tutte le scritture degli Uffici ed Archivi aboliti e che sarebbero andati a cessare onde trovarsi sempre pronte alle ricerche di tutte le autorità sia amministrative che giudiziarie ed a quelle ancora di particolari», in considerazione del fatto che «restano tuttora alquanto archivi in potere di tanti soggetti, i quali senza alcuna responsabilità diretta li rendono venali in pregiudizio dei particolari, estraendo delle copie abusivamente ed in con-

---

<sup>2</sup> Il responsabile Ripartimento interno a Gaetano Rutè, Palermo 11 febbraio 1814, in AS PA, *Ministero e R. Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso S.M., Ripartimento interno*, b.313, fasc. 4, cc.48. Il documento è altresì edito in R. GIUFFRIDA, *L'Amministrazione...* cit., pp.32-33.

travenzione dei sovrani stabilimenti». Dal che la decisione sovrana di affidare all'unico Archivario generale «le chiavi e le scritture tutte» degli archivi delle istituzioni cessate affinché, pur in mancanza di un unico idoneo e bastevole luogo di concentrazione, come era nella volontà sovrana da più lustri, si provvedesse alla conservazione secondo le indicazioni e le direttive di un unico responsabile seppur negli stessi e diversificati locali al momento utilizzati. Stante le ristrettezze fisiche dell'archivio generale in esso si potevano condurre esclusivamente quegli archivi che non potessero restare nei locali originari per effettive carenze. Di fatto si dava vita ad una sorta di archivio di concentrazione a rete che restava unificato dalla dipendenza dei vari luoghi da un'unica autorità<sup>3</sup>.

Nel decennio successivo l'apposita Commissione istituita per accertare lo stato di formazione degli archivi, composta dal presidente della Gran Corte civile di Palermo, Giovanni Mancuso, e dall'avvocato generale della Gran Corte dei Conti, Mauro Tumminelli, in una relazione illustrativa dello stato di attuazione delle direttive già emanate nel 1814 e nel 1826, prendeva atto che l'indicazione ministeriale impartita nel 1826, «in difetto però di un ampio locale adatto all'ordinata riunione», era rimasta «ineseguita» relativamente al trasferimento degli archivi così che, nell'aprile del 1838, i commissari segnalavano che alcune delle «carte» si conservavano presso «l'edificio dell'antica casa dei PP. Teatini denominata la Catena ed altre in diverse stanze del palazzo dei Tribunali ed in altri locali disadatti e divisi». Dal che la conferma che già in data antecedente al 1838 porzioni dell'Archivio generale in fieri occupavano quella che sarebbe stata la prima sede dello stesso, il convento della Catena dove ancora oggi ha sede, in parte, l'Archivio di Stato di Palermo.

La Commissione sollecitava per gli archivi siciliani una differenziazione rispetto al regolamento per gli archivi del 1818, relativo al territorio continentale del Regno, nella parte che indicava la data dell'8 dicembre 1816 quale discriminare fra la documentazione di età antica e quella di età moderna ovvero, diremmo meglio, fra archivi storici e archivi amministrativi. Infatti, si riteneva, anche in relazione all'ordinamento giudiziario introdotto in Sicilia nel giugno del 1819, che la data di demarcazione fra le due epoche dovesse essere il 31 agosto 1819 così che la datazione della documentazione moderna decorresse dal 1° settembre 1819, in tal modo

---

<sup>3</sup> Il Luogotenente generale all'Archivario generale, Palermo 13 novembre 1826, in AS PA, *Ministro e R. Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia presso S. M., Ripartimento interno*, b. 313, fasc. 4, cc.60 e seguenti.

mantenendo altresì l'antica datazione indizionale tipica della documentazione siciliana.

Come accennato, con il decreto del 1° agosto 1843 prendeva forma definitiva la norma archivistica relativa al territorio siciliano del Regno. A Palermo avrebbe avuto sede il Grande Archivio, dizione che finiva per sostituire quella fissata nel 1814 di Archivio generale, in quanto la Commissione Mancuso-Tumminelli la riteneva più congrua in relazione al dato oggettivo che l'istituzione non conservava documentazione delle «province e degli stabilimenti pubblici» ma tuttavia aveva una dimensione più alta rispetto agli archivi provinciali «per numero ed importanza di archivii». In ognuna delle sei sedi di Intendenza, oltre Palermo – ove il Grande Archivio avrebbe compiutamente svolto anche le funzioni di archivio provinciale –, sarebbe stato istituito un archivio provinciale, come peraltro previsto dalla legge sull'organizzazione amministrativa del 1817, alle dipendenze della Segreteria dell'Intendenza e, segnatamente, posto in un locale contiguo alla stessa.

A capo della struttura archivistica, facente capo all'amministrazione civile, era posto il Soprintendente generale con compiti ispettivi su tutti gli archivi oltre che sui «depositi delle carte pubbliche in Sicilia».

Le carte del Grande Archivio, fissava il decreto del 1843, avrebbero dovuto essere suddivise nelle seguenti «classi principali»: diplomatiche, giudiziarie, amministrative. In parallelo alle norme napoletane, anche l'istituto palermitano avrebbe ospitato una cattedra di paleografia che sarebbe stata data a concorso e le cui lezioni sarebbero state pubbliche. Alla cattedra sarebbero stati assegnati «sei alunni storico-diplomatici» che sarebbero stati «dal professore di Paleografia particolarmente istruiti nelle conoscenze dei diplomi e pergamene e nella decifrazione dei caratteri». I sei alunni, oltre ai diversi «doveri d'ufficio», avrebbero dovuto particolarmente apprendere «il classificare sotto la direzione del professore tutti i diplomi e carte antiche» al fine di «formar[ne] un catalogo ragionato per essere pubblicato colle stampe». Gli alunni avrebbero ricevuto «una gratificazione a titolo di incoraggiamento»<sup>4</sup>.

Relativamente agli archivi provinciali, la partizione della documentazione avrebbe seguito le stesse norme introdotte dapprima a Napoli e nella parte continentale del regno e quindi relativamente al Grande Archivio di Palermo. In particolare, gli archivi provinciali avrebbero dovuto

---

<sup>4</sup> R. D. 1 agosto 1843, art. 21.

raccogliere e conservare «secondo l'ordine dei tempi e delle materie le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nella provincia», inoltre avrebbero dovuto accogliere, secondo una scansione periodica fissata nel quinquennio, le carte delle «novelle giurisdizioni e amministrazioni».

Sia relativamente all'archivio palermitano che a quelli provinciali la normativa del 1843 sanciva e confermava il principio, intravisto già nel 1814, della pubblicità degli archivi: «ciascuno potrà osservare le carte che si conservano e chiederne copia dirigendosi al soprintendente – per gli archivi provinciali, all'intendente – e pagando i diritti che saranno indicati nelle tariffe»<sup>5</sup>.

Si definivano anche relativamente alla Sicilia, per dirla con Brenneke, le ripercussioni della Rivoluzione francese che «(...) apri[va] una breccia verso un nuovo mondo anche nel campo della storia degli archivi» e fissava

«l'impronta caratteristica del nuovo periodo archivistico: la raccolta degli atti d'archivio nel medesimo archivio di concentrazione, l'autonomizzazione dell'amministrazione archivistica, costituita in ramo archivistico specifico, la pubblicità degli archivi ed il loro organico collegamento con gli uffici e con la loro registratura, nonché l'organizzazione della loro utilizzazione per fini scientifici»<sup>6</sup>.

Nella prospettiva della storia degli archivi, tuttavia, sarebbe oltremodo riduttivo intravedere nella Rivoluzione francese l'elemento di cesura epocale. Le dinamiche intervenute nel corso della seconda metà del Settecento vanno opportunamente considerate e valutate. La necessità della conservazione, l'opportunità del superamento della conservazione «individuale», da parte del titolare dell'«ufficio», quale privilegio ovvero rendita piuttosto che come strumento di conoscenza oltre che di «potere», in ogni caso di un potere che si configurava secondo accezioni diverse che la Rivoluzione avrebbe contribuito a sancire piuttosto che ad avviare, sono elementi presenti nel panorama politico e culturale che dibatteva il ruolo e le funzioni dello Stato che potesse superare e controllare privilegi e peculiarità degli «stati».

Il Settecento siciliano vedeva emergere l'esigenza «pratica» della conservazione della documentazione al fine del superamento delle ingerenze

<sup>5</sup> *Ibid.*, rispettivamente gli articoli 23 e 32.

<sup>6</sup> A. BRENNKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*, 1953, ed. italiana, Milano, Giuffrè, 1968, p. 211.

e della gestione interessata dei «particolari». Sorgeva l'esigenza del controllo di un'autorità unica, potremmo dire centrale, che garantisse l'obiettività e la fedeltà della conservazione. Nello stesso contesto culturale interveniva l'attenzione di intellettuali e politici per la documentazione, potremmo dire il merito della documentazione. Una curiosità che avrebbe potuto assumere i limiti della erudizione ovvero avrebbe potuto proiettarsi verso conoscenze di antiquaria; dal che, come avvenne, avrebbero potuto prendere le mosse ottiche interpretative dei processi istituzionali della storia siciliana. In questa prospettiva si ponevano, muovendo dalla conoscenza dei documenti, gli studi di diritto pubblico di Rosario Gregorio che trovavano fondamento culturale in «Montesquieu e Hume, Filangeri e la scienza giuridica napoletana»<sup>7</sup>. Nelle *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino a' presenti*, la cui pubblicazione si ebbe a Palermo dal 1805 al 1807<sup>8</sup>, Gregorio avrebbe affrontato il tema di fondo della storia istituzionale e politica della Sicilia, quella del rapporto fra monarchia e potere feudale, fra autorità regia e potere baronale. Nella *Introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano*, edito a Palermo nel 1794, Gregorio avrebbe messo in rilievo la fondamentale funzione dell'epoca normanna nelle successive vicende della storia, anche istituzionale, della Sicilia. In quell'epoca, dall'età di Ruggero al primo re aragonese, secondo l'autore, si definiva il sistema politico, si delineava la trama istituzionale. In seguito avrebbe avuto campo l'anarchia feudale e le istituzioni, definite nell'età normanno-sveva, si sarebbero caratterizzate in termini di persistenza in attesa dell'età di Filippo II che avrebbe introdotto un corpo di magistrati separati dal corpo feudale così dando inizio all'età moderna che, tuttavia, trovava elemento fondante nell'età «originaria» normanno-sveva. Siamo innanzi ad una lettura complessa e affascinante della storia istituzionale siciliana che ha saputo suggestionare e fondare le letture interpretative della storia siciliana, anche nel settore istituzionale:

«Il processo di differenziazione e l'articolazione delle strutture amministrative pertanto si possono dire quasi totalmente compiuti durante l'epoca sveva, nella quale la monarchia siciliana assunse definitivamente il carattere di uno Sta-

<sup>7</sup> G. GIARRIZZO, *Rosario Gregorio*, in *Illuministi italiani*, tomo VII, *Riformatori delle antiche repubbliche, dei ducati, dello stato pontificio e delle isole*, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi, 1965, oggi in ID., *Cultura e economia nella Sicilia del '700*, Caltanissetta-Roma, S. Sciascia, 1992, p.218.

<sup>8</sup> In quegli anni furono editi i primi quattro volumi; postumi furono pubblicati, fra il 1810 ed il 1816, i volumi quinto e sesto.

to fondato da una parte sul potere assoluto del sovrano e dall'altro sulla burocrazia»<sup>9</sup>.

Nei secoli del cosiddetto «viceregno» le istituzioni amministrative, in una con la tradizione del Parlamento, finirono con l'assumere funzioni di identità collettiva così da rappresentare, nella loro secolare persistenza, la specificità della Sicilia, il segno tangibile della sempre rivendicata indipendenza rispetto all'autorità sovrana e viceregia.

Le tradizionali istituzioni originatesi in età normanno-sveva vissero effettive e significative cesure a seguito del cambiamento costituzionale e politico intervenuto, dopo il 1816, con il Regno delle Due Sicilie che determinò «la prima reale trasformazione della organizzazione amministrativa in senso moderno»<sup>10</sup>.

Il tema della persistenza istituzionale dovrebbe potere trovare fondamento nello studio ricognitorio e analitico della effettiva strutturazione delle serie documentarie e degli stessi archivi. La complessità della documentazione ed il ritardo nell'opera di ordinamento hanno mantenuto il senso complessivo della persistenza piuttosto che la conoscenza dell'effettivo strutturarsi delle funzioni e di converso della memoria documentaria.

Nel corso del secolo XIX, all'indomani dell'unità nazionale, anche in Sicilia si affermava l'esigenza della attivazione di una Deputazione di storia patria. Nel 1873 Raffaele Starrabba, Salvatore Cusa e Isidoro Carini definirono la fondazione di un periodico, l'«Archivio storico siciliano», che si ponesse istituzionalmente l'obiettivo di pubblicare documenti e favorire lo studio della storia siciliana. La pubblicazione ebbe vita «per cura della Scuola di Paleografia di Palermo», pertanto del Grande Archivio di Palermo. Costituitasi nel contempo la Società siciliana per la storia patria, la rivista avrebbe assunto, nel 1876, le funzioni di organo ufficiale della Società di storia patria. Significativamente, lo statuto della Società nel contesto delle pubblicazioni fissava l'istituzione di una serie di «documenti per servire alla storia di Sicilia». Nel ricercare gli elementi che cementassero l'unità nazionale gli elementi di specificità andavano ricercati nella tradizione e nelle vicende storiche che, già in età pre-borbonica, avevano caratterizzato la storia di Sicilia.

---

<sup>9</sup> A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma, Il Centro di ricerca, 1974, p. 9.

<sup>10</sup> *Ibid.*, p.15.

La ricerca della millenaria identità siciliana avrebbe potuto determinare caratterizzazioni in termini di logica «sicilianista» che, invero, finirono col caratterizzare l'interpretazione storiografica specie nel corso del primo Novecento.

La difesa dell'identità siciliana diventava altresì strumento di dialettica politica e di controcanto rispetto alla rappresentazione di arretratezza strutturale che le coeve inchieste parlamentari – si pensi alla Franchetti-Sonnino del 1876 – mettevano in rilievo.

La ricerca e la difesa della identità siciliana non potevano fermarsi alla dimensione della città di Palermo. Già nel 1899 sorgeva la Società di storia patria di Messina e nel 1903 sarebbe nata la Società di storia patria per la Sicilia orientale. Invero, nelle varie dimensioni territoriali dell'isola sorgeva l'esigenza di una lettura diacronica delle vicende siciliane capace di fungere da sostegno nella contrapposizione, anche politica, con i prefetti «piemontesi» dei primi decenni postunitari oltre che nella dialettica fra Destra e Sinistra che caratterizzò, in particolare, gli anni Settanta del XIX secolo. Analoga dimensione storico-politica si sarebbe posta in piena età giolittiana.

L'identità siciliana doveva potersi coniugare con l'identità nazionale nel contesto delle vicende politiche e la storiografia municipale o regionalista sembrava costituire uno strumento idoneo.

Il recente e più avvertito dibattito storiografico si è posto l'obiettivo di superare i limiti del localismo e dell'isolamento così da vedere nelle vicende siciliane uno degli elementi del contesto politico italiano.